

Procedimento Unitario n. 881 - 1/2023



**TRIBUNALE DI ROMA**

**Sezione XIV Civile**

Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:

Presidente

Giudice

Giudice rel.

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento ex artt. 268 e ss. Decreto Legislativo n. 14/19 iscritto al n. 881 - 1 del  
Procedimento Unitario dell'anno 2023 promosso in proprio

**DA**

dagli avv.ti **DA** rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso  
tutti elettivamente domiciliati in Roma .

**DEBITORE**

\*\*\*\*\*

letto il ricorso depositato il 14/6/2023 con il quale ha chiesto che venga aperta la  
liquidazione controllata del proprio patrimonio;

vista la documentazione prodotta in data 13, 14 e 27/9/2023;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto: a)

il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 D. Lgs. n. 14/19, avendo l'istante il



centro degli interessi principali in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Roma, essendo egli residente in Roma l'istante è legittimato ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), 33 e 269 D. Lgs. n. 14/19 in quanto il debitore, "imprenditore cessato da oltre un anno", non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; d) non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del D. Lgs. n. 14/19 (art. 270, co. 1 D. Lgs. n. 14/19); e) appare ricorre nella fattispecie in esame una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) D. Lgs. n. 14/19 per come desumibile dalla relazione dell'OCC (pagg. 6-10) e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso (pagg. 3, 4, 5 e 6); considerato che il debitore mette a disposizione i suoi beni ("1. ... prezzo di aggiudicazione pari ad euro 220.000,00 ricavato, in ambito della procedura esecutiva dalla vendita dell'immobile sito in eventuali somme liquidabili dall'indennità di disoccupazione entro i limiti di cui all'art. 268 comma 4 ccii; 3. nonché eventuali beni che dovessero sopravvenire e determinare un mutamento delle condizioni patrimoniali durante la procedura di liquidazione"; pagg. 7 e 8 del ricorso), previa detrazione di quanto occorrente per il fabbisogno economico mensile e di sostentamento suo e del nucleo familiare a carico, indicato in importo del tutto congruo rispetto alla spesa mensile media di nucleo familiare omogeneo, ovvero in "euro 1.180,00" al mese; rilevato che ai sensi dell'art. 270, co. 5 e 150 D. Lgs. n. 14/19 dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

considerato, quanto alla determinazione dell'importo del reddito non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4 D. Lgs. n. 14/19, che il relativo provvedimento è demandato al Giudice Delegato, previa istanza e parere del liquidatore,

**P.Q.M.**

letti gli artt. 2, 269 e 270 D. Lgs. n. 14/19,

**DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata del debitore

Giudice Delegato

**NOMINA**

liquidatore l'OCC

**NOMINA**

**ORDINA**

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D. Lgs. n. 14/19; si applica l'art. 10, co. 3 D. Lgs. n. 14/19;

**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

**DISPONE**



l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

**ORDINA**

al liquidatore ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

**DISPONE**

che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15/11/2023.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

